

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 41, COMMA 5 DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16.5.2001 PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 1998-2001 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 1998-1999

Premesso che, con ordinanza del 31.07.2020, emessa ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, pervenuta all'Aran, in data 3.8.2020, Prot. E n. 0005090, il Tribunale Civile di Ferrara - Sez. Lavoro - in relazione alla controversia di lavoro iscritta al numero R.G. 276/2019 e promossa da Ornella Cavallari contro Comune di Ferrara, ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio, è necessario, in via pregiudiziale, risolvere la seguente questione interpretativa:

“se la funzione dirigenziale più elevata dell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza cui rapportare il trattamento economico del segretario comunale possa essere individuata anche in quella del dirigente con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 267/2000 oppure se debba intendersi limitata alla funzione dirigenziale più elevata tra i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

Rilevato che la questione controversa attiene all'interpretazione dell'art. 41, comma 5 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.5.2001 secondo la quale “5. Gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa”.

Tutto quanto sopra valutato, le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art. 41, comma 5 del CCNL del 16.5.2001 nel testo che segue:

Art. 1 **Clausola di interpretazione autentica**

1. La previsione dell'art. 41, c. 5 del CCNL del 16.5.2001 (quadriennio 1998-2001 e biennio 1998-1999) deve essere interpretata nel senso che gli enti assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che l'allineamento della retribuzione di posizione del Segretario si applichi sia alla retribuzione di posizione del dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato, sia a quella del dirigente assunto con contratto a tempo determinato nel caso in cui la retribuzione di posizione di quest'ultimo sia stata determinata esclusivamente in applicazione dei limiti e delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale della Dirigenza degli Enti Locali e, quindi, a seguito di regolare pesatura della posizione dirigenziale.